

Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2025, n. 7-808

Legge n. 241/1990. Legge regionale n. 14/2014, articolo 36. Decreto legge 77/2021, articolo 48 e 53-bis. Parere unico regionale, da rendersi nella Conferenza di Servizi indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e contestuale espressione del parere per l'Intesa Stato-Regione sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo al "Potenziamento del sistema di trazione elettrica per treni...



Seduta N° 49

Adunanza 24 FEBBRAIO 2025

Il giorno 24 del mese di febbraio duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Andrea TRONZANO

DGR 7-808/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 241/1990. Legge regionale n. 14/2014, articolo 36. Decreto legge 77/2021, articolo 48 e 53-bis. Parere unico regionale, da rendersi nella Conferenza di Servizi indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e contestuale espressione del parere per l'Intesa Stato-Regione sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo al "Potenziamento del sistema di trazione elettrica per treni merci pesanti sulle tratte ferroviarie Domodossola-Novara e Oleggio-Novara-Boschetto", compreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

l'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 disciplina i casi in cui si svolge in forma semplificata la conferenza di servizi decisoria;

la legge regionale n. 14/2014, all'articolo 36 (Partecipazione della Regione alla conferenza di servizi indetta da altre amministrazioni), sancisce che "l'amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da altre amministrazioni attraverso il rappresentante unico regionale individuato, in relazione alle funzioni ed all'oggetto del procedimento dedotto in conferenza, secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale che ne regola, altresì, il procedimento anche qualora siano interessate più strutture o più procedimenti regionali;

la D.G.R. n. 32-6514 del 14 ottobre 2013 ha approvato l'iter procedurale per le conferenze di servizi interne;

l'articolo 53-bis, comma 1, del decreto legge 77/2021 (come da ultimo modificato dal decreto legge 13/2023, convertito nella legge 41/2023), sancisce, in particolare, che, al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-quater e

5-quinques, afferenti alla semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e che le Conferenze di Servizi (CdS) ex art. 14-bis della sopra citata legge n. 241/1990, sono svolte dalla Stazione Appaltante in forma semplificata;

ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 53-bis del decreto legge 77/2021, la determinazione conclusiva della suddetta conferenza di servizi approva il progetto e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e la Regione Piemonte, in ordine alla localizzazione dell'opera, avendo effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

Preso atto che:

in conformità a quanto stabilito dal combinato dei suddetti articoli 48 e 53 bis, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT\A0011\P\2024\0000181 del 26.07.2024, ha convocato gli Enti interessati, tra i quali il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del Piemonte e, in qualità di struttura regionale con competenza prevalente, il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) denominato: "Potenziamento del sistema di trazione elettrica per treni merci pesanti. Fase 2 – Lotto funzionale/costruttivo 2.1 Tratte ferroviarie Domodossola-Novara e Oleggio-Novara-Boschetto", compreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riportando in allegato, nella Tabella "A", i vincoli presenti sulle aree di intervento;

il progetto prevede la realizzazione di quattro nuove sottostazioni elettriche (SSE) sulle tratte ferroviarie Domodossola-Novara e Oleggio-Novara-Boschetto tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, nei Comuni di Momo (NO), Orta San Giulio (NO), Oleggio (NO) e Vogogna (VB), in attuazione del "Lotto 2.1" della Fase 2 di Upgrading degli impianti fissi per la trazione elettrica ferroviaria, finalizzati a ridurre le limitazioni imposte al traffico merci pesante per l'insostenibilità degli assorbimenti di corrente di tali treni dall'attuale assetto delle SSE.

Dato atto che:

in conformità alla D.G.R. 32-6514 del 14. ottobre 2013, il suddetto Settore regionale ha convocato, in data 02.08.2024, con nota prot. n. 37633/A18 la Conferenza interna di Servizi ai sensi della legge regionale n. 14/2014, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'espressione del parere unico regionale, e ha richiesto, ai sensi dell'articolo 23 della medesima legge, alle strutture regionali, dallo stesso individuate, contributo o atto di assenso comunque denominato, allegando il link per accedere al download della documentazione progettuale; inoltre per garantire una piena comprensione delle esigenze del territorio e definire con chiarezza la compatibilità urbanistica delle opere, con la medesima nota è stata altresì richiesta la partecipazione alla conferenza interna regionale anche ai rappresentanti dei Comuni territorialmente coinvolti;

a seguito di analisi istruttoria della documentazione da parte delle strutture regionali coinvolte, è emersa la necessità di disporre di alcune integrazioni documentali, richieste a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nei termini previsti, con PEC prot. n. 38818/A18 del 09 agosto 2024;

Preso atto che, in data 22 agosto 2024 con nota prot. n. 23483, il Responsabile del Servizio Urbanistica del comune di Oleggio ha dichiarato la non conformità urbanistica delle opere in quanto le aree interessate dalla nuova infrastruttura sono ubicate in area classificata dal PRGC vigente in "Zona E – destinazione Agricola – Art. 38 delle NTA" allegando alla stessa il Certificato di Destinazione Urbanistica n. 86/2024 riportante i vincoli insistenti sulle aree, gli estremi di riferimento del PRGC e delle relative norme tecniche di attuazione.

Dato atto che, con nota prot. n. 40623/A18 del 28 agosto 2024 non essendo pervenute le anzidette integrazioni, il Settore regionale con competenza prevalente ha quindi convocato, per il giorno 04 settembre 2024 una riunione sincrona della Conferenza interna dei Servizi al fine di valutare, con gli elementi a disposizione, le modalità di espressione del parere unico regionale, da rendersi entro il 24 settembre 2024.

Preso atto che, con nota prot. n. 5786 del 04 settembre 2024, il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Momo ha dichiarato la non conformità urbanistica delle opere poiché ricadenti su aree con destinazione agricola, in parte gravate da vincoli di varia natura, così come riportato sul Certificato di Destinazione Urbanistica n. 33/2024 allegato alla stessa.

Dato atto che, con nota prot. n. 42895/A18 del 12 settembre 2024, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, il Settore regionale con competenza prevalente, pur condividendo le finalità e l'interesse pubblico del progetto presentato, preso collegialmente atto con i Settori regionali coinvolti e gli Enti territorialmente interessati dalle opere dell'impossibilità di verificare compiutamente, in assenza delle integrazioni documentali richieste, la compatibilità del progetto con la normativa urbanistica e ambientale vigente, ovvero rilasciare l'assenso all'intesa Stato-Regione per la localizzazione delle opere, ha comunicato al Proponente l'insussistenza dei presupposti per il rilascio di parere unico regionale sulle opere.

Preso atto che:

con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\0000908 del 18 novembre 2024 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni documentali; le stesse sono state inviate agli enti coinvolti con nota prot. n. 56706/A18 del 28 novembre 2024 e, contestualmente, è stata convocata per il giorno 10 dicembre 2024 una seduta della Conferenza dei Servizi sincrona nell'ambito della quale è stata verificata, alla luce delle integrazioni pervenute, la sussistenza dei presupposti per l'espressione del parere unico regionale sul progetto in argomento;

con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT\A0011\P\2024\0000327 del 20 dicembre 2024 Rete Ferroviaria Italiana, ha comunicato a tutti gli enti coinvolti, che a seguito di specifiche valutazioni di carattere gestionale ed esigenze di natura tecnica, l'intervento previsto nel comune di Momo ha subito variazioni in quanto l'area predisposta per il successivo intervento a cura della Società Terna S.p.A., nelle immediate vicinanze della SSE di RFI, non è più necessaria e che pertanto Terna S.p.A. ritiene di poter optare per una soluzione progettuale differente che preveda la sola realizzazione di un cavidotto di collegamento;

con nota prot. n. 260 del 11 gennaio 2025 il Sindaco del Comune di Momo ha confermato il proprio parere negativo sulle opere, già espresso con nota prot. n. 7551 del 20 novembre 2024, pertanto il Settore regionale con competenza prevalente ha richiesto al medesimo comune, con nota prot. n. 4364 del 03 febbraio 2025 la trasmissione di un documento che analizzi nel dettaglio le criticità riscontrate, corredato da proposte migliorative per la risoluzione delle stesse da trasmettersi direttamente alla Conferenza di Servizi decisoria indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

con nota prot. n. 1474 del 18 gennaio 2025 il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Oleggio ha trasmesso il proprio contributo alla realizzazione delle opere a recepimento degli indirizzi espressi dalla Commissione "Osservatorio ferroviario sulle linee e sui servizi oleggesi", riscontrata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO/A0011/P/2025/0000081 del 10 febbraio 2025.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore "Investimenti Trasporti e Infrastrutture", trascorsi venti giorni dalla sua richiesta, non risultano comunicazioni in merito all'eventuale incompatibilità urbanistica delle opere previste nei comuni di Orta San Giulio e Vogogna e sono pervenuti i seguenti contributi:

- dal Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, prot. n. 39433 del 19 agosto 2024 e prot. n. 58273 del 6 dicembre 2024;
- dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 10771 del 22 agosto 2024;
- dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale, prot. n. 206844 del 6 dicembre 2024;
- dal Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque a mezzo e-mail in data 10 dicembre 2024, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 58906/A18;
- dal Comune di Oleggio, prot. n. 23483 del 22 agosto 2024, n. 26573 del 23 settembre 2024 e n. 1474 del 18 gennaio 2025;
- dal Comune di Momo prot. n. 5786 del 04 settembre 2024, n. 7551 del 20 novembre 2024 e n. 260 del 11 gennaio 2025.

Dato, inoltre, atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, sussistono le condizioni per esprimere, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 14/2014, parere unico regionale favorevole e, ai sensi del combinato disposto dal comma 1 dell'articolo 53-bis e dal comma 5-quater dell'articolo 48 del decreto legge 77/2021, favorevole volontà al raggiungimento dell'Intesa Stato-Regione sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo al "Potenziamento del sistema di trazione elettrica per treni merci pesanti sulle tratte ferroviarie Domodossola-Novara e Oleggio-Novara-Boschetto", a condizione che, in fase di progettazione esecutiva e in fase di cantiere, siano ottemperate le prescrizioni di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere finalizzato al raggiungimento dell'intesa Stato-Regione, e, pertanto, di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta Regionale, unanime,

la Legge n. 241/1990, art. 14-bis;

la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 32-6514 del 14 ottobre 2013;

la Legge Regionale n. 14/2014, artt. 23 e 36;

il Decreto Legge n. 77/2021 artt 48 e 53-bis;

il Decreto Legge 13/2023;

la Legge n. 41/2023.

delibera

- di prendere atto dei favorevoli esiti istruttori di cui in premessa e, conseguentemente, di disporre di manifestare, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 14/2014, parere unico regionale favorevole e, ai sensi del combinato disposto dal comma 1 dell'articolo 53-bis e dal comma 5-quater dell'articolo 48 del decreto legge 77/2021, favorevole volontà al raggiungimento dell'Intesa Stato-Regione sul progetto di fattibilità tecnico economica presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. denominato: "Potenziamento del sistema di trazione elettrica per treni merci pesanti. Fase 2 - Lotto funzionale/costruttivo 2.1. - Tratte ferroviarie Domodossola-Novara e Oleggio-Novara-Boschetto." a condizione che, in fase di progettazione esecutiva e in fase di cantiere, siano ottemperate le prescrizioni di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, l'invio del presente provvedimento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., quale contributo regionale ai lavori della Conferenza di Servizi decisoria, indetta dalla stessa Società, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 del L.R. n. 22/2010.

Allegato

Settore Tecnico regionale Novara e Verbania

- 1) La modifica del tracciato del colatore Guandra, come sopra indicato, dovrà essere realizzata con una sezione ed una consistenza dell'alveo che garantisca la corretta officiosità idraulica del corso d'acqua e non è ammessa nessuna riduzione dell'attuale sezione di deflusso. Si suggerisce inoltre di prevedere un'adeguata protezione spondale in corrispondenza dei nuovi cambi di direzione del tracciato venutisi a creare a seguito del suo spostamento.
- 2) L'attraversamento del corso d'acqua in oggetto con le polifore sopra indicate in nessun caso dovrà ridurre la sezione libera di deflusso.
- 3) Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentate al Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, specifiche istanze per il rilascio delle concessioni demaniali ai sensi del regolamento regionale n.10/R/2022 e delle contestuali autorizzazioni idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904, corredate della documentazione tecnica/amministrativa, prevista dalle norme vigenti, per ogni interferenza che le nuove opere avranno con il colatore Guandra nel tratto demaniale di competenza regionale. La documentazione (progetto esecutivo in formato PDF/A debitamente firmata digitalmente da tutti i soggetti incaricati) dovrà contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio della suddetta concessione e dovrà essere trasmessa tramite PEC.
- 4) Qualora, nella progettazione esecutiva e/o durante la realizzazione delle suddette opere, sorgesse la necessità di realizzare altre opere (es.: nuovi accessi in aree demaniali, scarichi, attraversamenti con linee di qualsivoglia natura, difese spondali, ponti, guadi, ecc.) che possano interferire con l'alveo del colatore Guandra o con altri corsi d'acqua di competenza regionale, dovrà essere presentata analoga istanza per il rilascio della relativa concessione demaniale con le modalità descritte al punto 3.
- 5) Con riferimento alla presenza nel Comune di Oleggio di aree in Classe IIIA è competenza dei Comuni interessati il rilascio del parere di conformità rispetto agli strumenti urbanistici, che comprende anche la normativa inerente le "Fasce di rispetto dei corsi d'acqua". Per quanto riguarda le distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché da quelli appartenenti al pubblico demanio (contraddistinti in cartografia catastale da una doppia linea continua) ancorché non iscritti negli elenchi, ai sensi dell'art. 96 lett. f) del *"Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche"*, approvato con R.D. 25/07/04 n.523, le prescrizioni di PRG relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua possono assumere l'efficacia di *"disciplina locale"* ai sensi ed alle condizioni previste dalla Circ. PRG n.14/LAP/PET dell'8/10/98 e s.m.i.

Settore regionale tutela e uso delle acque

E' stata verificata l'insussistenza di incompatibilità delle opere con i vincoli riferiti alla aree di salvaguarda dei pozzi idropotabili di cui al Regolamento Regionale 15R/2006.

Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale

- 6) Preso atto che gli interventi ubicati in Comune di Momo (NO) e Oleggio (NO) non risultano ricadere in ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004, art. 134, è stato verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", gli interventi previsti in Comune di Orta San Giulio (NO) e Vogogna (VB), dichiarati ricadenti in ambiti assoggettati a tutela paesaggistica, non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione; verificato inoltre che i Comuni di Orta San Giulio (NO) e Vogogna (VB) rispettano le condizioni richieste dal Codice e dalla L.r. n. 32/2008 citate in epigrafe, per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e che pertanto i medesimi risultano idonei all'esercizio della delega, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe è in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, pertanto si demandano ad esse tutte le valutazioni in merito, ai fini dell'eventuale

rilascio della stessa, a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/90.

7) Con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere

8) Rilevato che il progetto prevede la produzione di circa 24.627mc di terre e rocce da scavo, da gestire interamente nel regime dei rifiuti con conferimenti ad impianti di recupero o smaltimento, essendo il quantitativo di materiali litoidi necessari molto inferiore alle soglie di cui all'art.13 comma 1 della L.R. 23/2016, non si ritiene necessario formulare osservazioni o prescrizioni particolari nella specifica fase autorizzativa in corso. Tuttavia, si richiede che in fase di appalto venga massimizzato il reimpiego del materiale scavato e che le terre e rocce da scavo in esubero siano prioritariamente destinate al reimpiego presso siti esterni. Si chiede inoltre di privilegiare l'utilizzo di materiali riciclati e di minimizzare la distanza tra il sito di approvvigionamento e quello di impiego.

Enti Territoriali

9) In caso di futuro smantellamento della cabina TE esistente in Comune di Oleggio il relativo progetto di demolizione, comprensivo della soluzione finale ipotizzata per l'area che resterà priva di manufatti, dovrà essere preventivamente trasmesso al Comune di Oleggio.

10) Considerato che la Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi ha effetto di variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti così come previsto dall'art 48, comma 5-quater del D.L. 77/2021, si richiede di fornire adeguato supporto ai Comuni territorialmente coinvolti per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della variante stessa.

11) Nel caso in cui, a seguito dell'esproprio delle aree funzionali all'esecuzione del progetto, altre aree rimangano inaccessibili, ovvero inutilizzabili, si richiede che le stesse siano oggetto di espropriazione contestuale a quella delle aree strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.